



Normativa di riferimento

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1° settembre 2008 n. 137" (pubblicato in G.U. il 19/08/09) - Art.7 (Valutazione del comportamento)

1. *La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.*
2. **La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:**
 - a) *previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;*
 - b) *che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.*
3. *La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.*
4. *Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.*

Indicazioni generali

L'attribuzione del voto di condotta deve essere basata sull'osservazione, il più possibile serena ed oggettiva, del comportamento dell'alunno, unitamente alla verifica della presenza o meno di sanzioni disciplinari.

Si ricorda, inoltre, che l'attribuzione del voto di condotta è collegiale, su proposta del docente "che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento" (R. Decreto 4 maggio 1925) il quale, preferibilmente in collaborazione col coordinatore, esamina la situazione di ogni singolo studente, prendendo atto anche della documentazione (es: eventuali note disciplinari, assenze, ritardi, uscite anticipate...)

Incidenza dei comportamenti scorretti sul voto di condotta

I richiami verbali non hanno un'incidenza diretta sul voto in condotta, ma, se ripetuti, contribuiscono a determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di comportamento. Al riguardo verrà prestata particolare attenzione:

- al rispetto ed alla correttezza nei confronti di insegnanti, personale della scuola e compagni.
- al numero degli ingressi in ritardo non giustificati e non attribuibili a disservizi dei mezzi di trasporto,
- all'ingresso in ritardo in aula alla fine dell'intervallo,
- alle soste fuori dall'aula durante le lezioni,
- all'uso improprio o scorretto delle attrezzature, delle dotazioni informatiche e del cellulare.

Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta

Le presenti indicazioni, unitamente ai profili descritti nella tabella allegata, in corrispondenza dei voti, sono da intendersi come quadro di riferimento comune per uniformare i criteri di valutazione all'interno dei diversi Consigli di Classe e come indicazioni di massima per le famiglie, per comprendere il profilo corrispondente alla valutazione ricevuta dagli studenti.

Tuttavia, si ricorda che è compito di ogni singolo Consiglio, agendo in piena autonomia, prendere in esame il comportamento dell'alunno nel suo complesso, tenendo conto delle sue variazioni (in positivo o in negativo), anche a seguito degli eventuali richiami ricevuti, e che è da evitare qualsiasi automatismo nella valutazione.

Nel conteggio delle note disciplinari, si terrà conto della gravità di quanto segnalato, distinguendo fra gli eventi di rilievo (es: atteggiamenti provocatori, aggressivi, maleducati nei confronti di insegnanti, personale della scuola e compagni, atti di bullismo, scarso rispetto degli spazi e delle attrezzature, danni a persone o cose, furti ecc.) e le segnalazioni scritte correttive nei confronti di comportamenti non gravi ma che, se ripetuti, possono danneggiare l'apprendimento dello studente stesso o dei compagni (es: dimenticanze e inadempienze relative a compiti e materiali, comportamenti reiterati di disturbo lieve durante le lezioni ecc.)



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

- a) Due note disciplinari escludono automaticamente dalla fascia del voto 10, ma, se non intervengono ulteriori fattori negativi e tenuto conto delle circostanze del richiamo stesso, possono ancora permettere l'accesso alla fascia del voto 9.
- b) Tre o più note disciplinari, escludono automaticamente dalla fascia del voto 9.
- c) Due diffide o una assegnazione di lavori a favore della comunità scolastica escludono automaticamente dalla fascia del voto 8.
- d) Una sola sospensione fino a 4 giorni, se è seguita da una chiara dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione stessa, può ancora permettere l'accesso alla fascia del voto 7.
- e) Più sospensioni o una sola sospensione di cinque giorni escludono automaticamente dalla fascia del voto 7.
- f) Più sospensioni o una sola sospensione di sei giorni, se non sono seguite da una chiara dimostrazione di recupero comportamentale, escludono dalla sufficienza in condotta.
- g) Una sola sospensione superiore a sei giorni esclude automaticamente dalla sufficienza in condotta.

VOTO	PROFILI DI MASSIMA CORRISPONDENTI ALLE VALUTAZIONI
5(*)	<ul style="list-style-type: none">• Ha messo in atto atteggiamenti di grave e ripetuto disturbo nei confronti delle attività didattiche e formative verso le quali non è apparso interessato. Non si è mostrato per nulla consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-professionale previsto dalla specificità dell'Istituto.• Ha assunto comportamenti gravemente scorretti nei confronti di insegnanti, compagni e/o di tutto il personale della scuola (es.: atteggiamenti molto arroganti, provocatori, offensivi, lesivi della dignità altrui e prevaricanti, sino a sconfinare nel bullismo e/o in atti di cyber bullismo).• Ha commesso reati all'interno della scuola.• Non ha rispettato l'ambiente scolastico e/o le proprietà altrui, causando danni.• Ha subito la sanzione disciplinare dell'"Allontanamento dalla comunità scolastica" per almeno un giorno.• Ha accumulato numerose assenze, ricorrenti ritardi e uscite anticipate soprattutto in concomitanza di verifiche.
6(*)	<ul style="list-style-type: none">• E' apparso svogliato e scarsamente interessato nei confronti della vita scolastica e delle attività didattiche e formative, attuando anche atteggiamenti di intralcio e disturbo delle stesse; si è mostrato poco consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-professionale previsto dalla specificità dell'Istituto.• Ha, talvolta, assunto un comportamento non corretto nei confronti di insegnanti, compagni e/o di tutto il personale della scuola (es: atteggiamenti arroganti, prevaricanti, provocatori).• Ha subito richiami disciplinari scritti o sanzioni.• Non ha rispettato l'ambiente scolastico e/o le proprietà altrui, causando danni.• Ha accumulato frequenti ritardi, assenze ed uscite anticipate, soprattutto in concomitanza di verifiche.
7(*)	<ul style="list-style-type: none">• E' apparso poco interessato nei confronti della vita scolastica e delle attività didattiche e formative, alle quali ha partecipato in modo discontinuo, con necessità di richiami; non si è mostrato del tutto consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-professionale previsto dalla specificità dell'Istituto.• Ha subito sporadici richiami disciplinari scritti.• Non ha sempre mostrato rispetto nei confronti di docenti, compagni e personale della scuola• Ha talvolta usato scorrettamente o impropriamente spazi e strutture comuni, con scarso rispetto delle norme della civile convivenza• Ha riportato ritardi, assenze ed uscite anticipate soprattutto in concomitanza di verifiche



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

8(*)	<p>Lo studente ha interiorizzato sufficientemente (aggiungerei a quale livello poiché, essendo una fascia intermedia tra il 7 e il 9, non ci fosse una eccessiva differenza tra la parte discorsiva e i punti sottostanti) le regole di civile convivenza ed ha mostrato rispetto delle figure istituzionali, dei compagni e di tutto il personale della scuola; è apparso abbastanza consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-professionale previsto dalla specificità dell'Istituto; ha utilizzato correttamente ambienti ed attrezzature scolastiche, ha accolto positivamente e con sostanziale interesse le attività formative e didattiche, tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none">• In alcuni casi si è mostrato distratto e poco partecipe e/o costruttivo• Ha talvolta evidenziato atteggiamenti selettivi verso le diverse materie o le attività proposte• E' stato sporadicamente richiamato per aver creato situazioni di disturbo• In alcune occasioni non ha rispettato orari e scadenze o ha mostrato per brevi periodi una frequenza irregolare alle lezioni, apparentemente non motivata.
9(*)	<ul style="list-style-type: none">• E' sempre apparso interessato alle attività didattiche e formative, impegnandosi costantemente nel lavoro scolastico; si è dimostrato pienamente consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-professionale previsto dalla specificità dell'Istituto; ha sempre utilizzato correttamente ambienti ed attrezzature scolastiche• E' apparso preciso e puntuale, rispettando orari, scadenze e consegne di studio• Ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di docenti, compagni e personale della scuola, dimostrando maturità e senso di responsabilità.• Ha frequentato le lezioni con regolarità.
10	<p>Alle caratteristiche proprie dell'alunno che merita il voto 9 si aggiungono atteggiamenti positivi, propositivi e costruttivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha partecipato attivamente alla vita della scuola ed alle attività didattiche e formative, attraverso contributi personali• Ha agito da leader positivo nel gruppo classe, contribuendo a creare un clima di collaborazione e aiuto reciproco (es: nei confronti dei compagni più fragili scolasticamente); ha saputo essere elemento di unione e coesione ed ha stimolato un dialogo proficuo con i docenti e le figure istituzionali della scuola.

() Per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9 la proposta del voto di condotta deve valutare la concomitanza di alcuni degli elementi indicati.*